

COMUNE DI CATTOLICA

(Provincia di Rimini)

Reg. Int n.

del --/--/2023

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CATTOLICA E L'ASSOCIAZIONE
_____ PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE.

L'anno duemilaventitre (2023), addi XXXXXXXXXXXX del mese di XXXXXX, in Cattolica, nella residenza comunale, in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. XXXXX del XXXX

TRA

- il Comune di Cattolica codice fiscale n. 00343840401 nella persona del Dott. Baldino Gaddi – Dirigente del settore 5 “Lavori pubblici, Servizi Tecnici, Patrimonio” del Comune di Cattolica.- tel. 0541-966712, – e.mail: gaddibaldino@cattolica.net, domiciliato per la carica presso il Comune di Cattolica - Piazza Roosevelt, 5, di seguito denominato “Ente Pubblico”

E

Il Sig. _____, che agisce in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'ASSOCIAZIONE _____, associazione di volontariato ONLUS, iscritta all'Albo Provinciale del Volontariato di Protezione Civile al n. prot. n. _____ del _____, di seguito denominata "Associazione", Cod. Fisc. _____, con sede legale a CATTOLICA , via _____ n. _____, di seguito denominata l'Associazione,

VISTO il D.lgs. n. 112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il D.lgs. n. 267/00 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTO il D.lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”;

VISTO il D.lgs. n. 1/2018 “Codice della protezione civile”;

VISTA la Legge Regionale n.1/2005 "Nuove norme in materia di Protezione Civile e Volontariato. Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile”;

VISTA la Circolare Presidente del Consiglio dei Ministri- Dipartimento protezione Civile – n. 45427 del 06/08/2018 “Manifestazioni pubbliche: precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontario di protezione civile”.

Richiamata la normativa regionale in materia,

tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale di detto accordo, con la presente scrittura privata, da far valere ad ogni effetto di legge, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1) L'Ente pubblico, avvalendosi della collaborazione dell'Associazione, che accetta, intende garantire nel proprio territorio le seguenti attività, nel rispetto degli obiettivi e limiti stabiliti al successivo art. 2:

- di gestione dei canali social dedicati al volontariato quale strumento di informazione per i cittadini sul tema e sulle attività di Protezione Civile;
- di vigilanza sul rispetto del patrimonio ambientale e naturale;
- di prevenzione e di disponibilità telefonica nella fase di attenzione / preallarme prevista dal Piano Comunale di Protezione Civile in collaborazione con la struttura istituzionale comunale o comunque su specifica richiesta da parte del Sindaco o del responsabile del Settore Protezione Civile;
- di collaborazione e/o supporto alle iniziative istituzionali dell'Amministrazione Comunale;
- di monitoraggio delle aste fluviali presenti nel territorio comunale;
- Formazione e aggiornamento del personale volontario

ART. 2) L'Associazione partecipa allo svolgimento delle attività indicate al precedente Art. 1 nel territorio comunale di Cattolica, nell'ambito delle proprie competenze, sotto il controllo ed il coordinamento dell'Ente Pubblico, che è l'autorità in materia di Protezione Civile, in collaborazione con le Forze di Polizia presenti sul territorio e nel rispetto del Piano Comunale di Protezione Civile, presentando anche proposte e progetti specifici ed utilizzando esclusivamente i propri soci volontari.

L'Associazione si impegna a comunicare il nominativo di un proprio responsabile delle attività, al quale l'Ente Pubblico farà riferimento (coordinatore) e del sostituto.

Per la prestazione delle attività convenzionate l'Associazione mette a disposizione i propri volontari, il cui numero potrà essere comunicato in base agli iscritti aderenti ai vari progetti, al momento della loro attuazione, previa comunicazione all'Ente Pubblico.

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, sollevando pertanto il Comune di Cattolica da ogni responsabilità in merito.

ART. 3) L'Associazione si impegna affinché le attività siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente Pubblico delle interruzioni che, per giustificato motivo dovessero intervenire nello svolgimento delle attività e/o dei singoli progetti, nonché a comunicare tempestivamente eventuali sostituzioni di operatori. L'Ente Pubblico si impegna a comunicare immediatamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulle attività, nonché a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente Convenzione.

ART. 4) L'Ente Pubblico, nell'ambito delle proprie funzioni si riserva la facoltà di vigilare sullo svolgimento delle attività rese dall'Associazione, nonché di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

A garanzia di quanto sopra, l'Associazione si impegna a fornire all'Ente Pubblico i risultati delle attività anche tramite apposita relazione, con cadenza semestrale attestante altresì il rispetto dei programmi operativi di volta in volta stabiliti, attraverso incontri periodici tra l'Ente Pubblico ed il Responsabile nominato dall'Associazione (coordinatore).

Resta comunque impregiudicata la facoltà da parte dell'Amministrazione di svolgere verifiche ed ispezioni e di agire conseguentemente, qualora riscontri violazioni del presente accordo, ovvero la necessità di modificare il contributo dei volontari.

ART. 5) L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente Convenzione siano congruamente formati ed in possesso delle necessarie cognizioni tecniche, pratiche e dei titoli attestanti le qualifiche necessarie allo svolgimento del servizio.

L'Associazione impiegherà esclusivamente personale appositamente formato; dette attività potranno essere oggetto di controllo da parte dell'ente pubblico.

ART. 6) L'Ente Pubblico mette inoltre a disposizione:

- un ufficio presso la sede comunale di piazza Roosevelt n° 7 (da individuarsi, anche in co-uso con altre Associazioni di Volontariato)

L'Ente Pubblico, in accordo con l'Associazione, potrà mettere a disposizione dell'Associazione, dietro specifica richiesta, le attrezzature necessarie per effettuare i corsi di formazione per operatori di Protezione Civile, in possesso dell'Ente ed in quel momento non utilizzate dallo stesso.

L'Amministrazione Comunale si riserva di conferire, al bisogno, eventuali ulteriori mezzi e/o attrezzature finalizzate allo svolgimento delle attività di volontariato, mediante appositi verbali ed eventuale disciplina.

ART. 8) L'associazione svolge l'incarico gratuitamente.

Il Comune si impegna a prevedere un rimborso spese complessivo annuale sino alla cifra massima di € 1.500,00 onnicomprensivi .

Tale somma potrà essere erogata all'Associazione, dietro presentazione di apposita documentazione giustificativa, a fronte di spese necessarie per l'esecuzione dei progetti, approvate dall'Ente Pubblico, comprese fra quelle sotto elencate:

- la copertura Assicurativa, sia dei rischi infortuni e di malattie connesse allo svolgimento dell'attività, che responsabilità civile;
- l'acquisto e manutenzione di attrezzature individuali o collettive, inerenti ai compiti del corpo dei Volontari di proprietà dell'Associazione
- il rimborso delle spese vive sostenute dall'Associazione per la normale gestione, come, a titolo esemplificativo, spese per i D.P.I. e le divise dei volontari, di cancelleria, carburanti, materie di prima necessità, ecc.

Condizione dell'erogazione è la presentazione della relazione sulle attività svolte nell'anno di riferimento e della rendicontazione delle spese ed entrate in conformità ai criteri generali per la corretta erogazione e rendicontazione dei contributi concessi approvati con **Delibera di Giunta Comunale n. – del –/--/2023**, qui da intendersi integralmente riportati.

Gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria dell'ufficio messo a disposizione sono a carico del Comune.

La documentazione giustificativa delle spese sarà presentata dall'Associazione all'Ente Pubblico con scadenza trimestrale o almeno semestrale.

L'Ente Pubblico provvederà a rimborsare le spese entro trenta giorni dalla presentazione delle relative note, e comunque non oltre sessanta giorni dalla presentazione delle stesse.

L'Associazione è tenuta al controllo e corretto utilizzo degli impianti, in particolare contro eventuali sprechi nelle utenze.

ART. 7) L'Associazione si impegna a organizzare, in collaborazione ed in accordo con il Comune, occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, anche secondo modalità previste dalla Legge regionale vigente.

L'Associazione è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra.

ART. 8) Per rendere effettivo nei confronti dell'Associazione contraente il diritto alla partecipazione riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale alle Organizzazioni iscritte nel registro regionale del volontariato, l'Ente Pubblico si impegna a consultare l'Associazione programmando incontri periodici durante il quale predisporre programmi di lavoro comune.

L'Ente Pubblico potrà inoltre fornire supporti tecnici per divulgare congiuntamente informazioni circa gli obiettivi e l'attuazione delle attività e progetti in convenzione.

Annualmente il responsabile dell'Associazione presenta all'Ente Pubblico una relazione congiunta sulle attività oggetto della presente Convenzione.

ART. 9) La durata della presente convenzione decorre dalla stipula della presente convenzione per la durata di 2 anni, fatta salva eventuale proroga di pari durata, ed ulteriore proroga nelle more di rassegnazione dei beni al fine di garantirle la continuità nella custodia.

ART. 10) L'Ente si riserva la facoltà di verificare, attraverso il proprio personale, le attività svolte ed il corretto utilizzo dei beni concessi, indicato dall'Associazione, contestando formalmente eventuali inadempienze al responsabile delle attività indicato dall'Associazione.

Eventuali osservazioni dovranno essere comunicate all'Associazione per iscritto entro 15 giorni dalla verifica effettuata affinché l'Associazione adotti i necessari provvedimenti correttivi.

Il perdurare di situazioni difformi alle indicazioni contenute nel presente atto convenzionale consente all'Amministrazione Comunale contraente la facoltà di recedere dal presente accordo dandone comunicazione scritta all'Associazione.

Referente per il Comune è il Responsabile della COC al quale spetta la puntuale verifica del rispetto degli adempimenti del presente contratto, che dovrà segnalare tempestivamente al dirigente responsabile le difformità e inadempienze riscontrate.

ART. 11) In caso di inosservanza di quanto stabilito nella presente convenzione l'Ente si riserva la facoltà di applicare una penale variabile da € 100,00 (cento) ad € 500,00 (cinquecento) a seconda della gravità della violazione e al perdurare della stessa.

La penalità sarà applicata dopo formale contestazione scritta della violazione, con invito a presentare eventuali controdeduzioni e giustificazioni nel termine perentorio di 5 giorni dal ricevimento della contestazione.

La penalità non potrà essere applicata se non trascorsi almeno 5 giorni successivi al ricevimento, da parte dell'Ente Comune, delle formali controdeduzioni e giustificazioni del comodatario.

Nel caso di revoca o decadenza per inadempienza dell'Associazione, l'Ente ha la facoltà di provvedere d'ufficio, in danno dell'Associazione, al risanamento dei danni eccedenti il normale deperimento d'uso verificatesi in conseguenza di eventuali negligenze nell'utilizzo e/o nell'esercizio della gestione e/o per provvedere ad eventuali interventi di manutenzione spettanti all'Associazione e non eseguiti nell'ambito della concessione.

ART. 12) L'Ente Pubblico può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 15 (quindici) giorni, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida, purché riconosciuti utili all'ente e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni patiti e patendi.

L'Associazione può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 30 (trenta) giorni, per provata inadempienza da parte dell'Ente Pubblico di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente Convenzione.

ART. 13) E' comunque ammesso il recesso di entrambe le parti, previo preavviso di almeno 3 mesi. Il recesso non comporta alcun obbligo di indennità o risarcimento.

È fatta salva la restituzione anticipata d e i b e n i c o n c e s s i ai sensi dell'art. 1809 comma 2° del codice civile.

ART 14) Ogni eventuale variazione al presente contratto che intervenga successivamente alla sua stipula deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.

ART.15) Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione od interpretazione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Rimini con esclusione della competenza arbitrale.

ART.16) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nonché quelle successive eventuali di registrazione sono a carico dell'Associazione. La presente Convenzione è esente da imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi del D.lgs. 117/2017.

ART. 17) clausola trasparenza: in quanto ente del terzo settore non costituito in forma di impresa, in ottemperanza alla legge n. 124/2017, commi da 125 a 129, il beneficiario si impegna a pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno nei proprio siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal Comune di Cattolica nell'anno precedente, qualora, anche per effetto della presente assegnazione, l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario siano complessivamente superiori a 10.000 euro nel periodo considerato. Ai sensi della presente convenzione l'attribuzione del vantaggio ha ad oggetto, oltre al contributo economico di cui all'art. 6, anche l'uso gratuito di un bene immobile appartenente al patrimonio indisponibile dell'Ente pubblico, destinato ad essere utilizzato dal beneficiario per lo svolgimento di un pubblico servizio reso alla collettività al di fuori di una logica di profitto d'impresa e quindi privo di rilevanza economica. Per tale motivo trattasi di

immobile la cui valutazione è indeterminata perché non può essere compiuta per analogia secondo le regole del mercato.

IL COMUNE

L'ASSOCIAZIONE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1371 cod.civ. le parti dichiarano di conoscere ed accettare espressamente le clausole di cui agli articoli 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16,17,18 .

IL COMUNE

L'ASSOCIAZIONE

